



*Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali*  
*Ministero della Giustizia*

*Presidenza e Segreteria*

*Prot. n°*

*Roma* 19/02/2009

661/2009  
RP/amp

Ai Sigg. Presidenti  
Ordini Provinciali dei Dottori  
Agronomi e Dottori Forestali

LORO SEDI

*Circolare n.7/2009*

*Oggetto: Linee Guida per il trattamento dei dati da parte dei C.T.U. e C.T.P.*

Si comunica agli Ordini provinciali, con invito alla diffusione presso i propri iscritti, che con Delib. n. 46 del 26 giugno 2008, il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero".

Tali disposizioni nella deliberazione comporteranno riflessi ai numerosi professionisti impegnati negli incarichi giudiziari e di parte.

All'interno delle linee guida emesse dal Garante, sono trattati i seguenti argomenti:

- il rispetto dei principi di protezione dei dati personali;
- comunicazione dei dati;
- conservazione e cancellazione dei dati;
- misure di sicurezza;
- i consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari.

In particolare il Garante precisa che il Consulente di Parte:

- può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 11, comma 1, lett. a) e b)); dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile;
- può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l'incarico ricevuto, avvalendosi di

informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lett. d));

- salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., ad esempio, l'art. 379-bis c.p.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell'incarico ricevuto (cfr. artt. 380 e 381 c.p.), può comunicare a terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell'assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi;
- relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto da una parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente sia alle "misure idonee e preventive" (art. 31) sia alle "misure minime" (artt. da 33 a 35 e disciplinare tecnico allegato B) al Codice; art. 169 del Codice); ove l'incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, il consulente è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza (art. 33, comma 1, lett. g) e punto 19. del disciplinare tecnico allegato B));
- deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali (art. 30 del Codice), impartendo loro precise istruzioni sulle modalità e l'ambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza.

Sul ns. sito web ([www.agronomi.it](http://www.agronomi.it)) è possibile scaricare la citata deliberazione e le linee guida.

Cordiali saluti

Il Presidente  
Dott. Agr. Andrea Sisti

